

Penale Sent. Sez. 1 Num. 44967 Anno 2018

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: DI GIURO GAETANO

Data Udiienza: 25/06/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CHIERICATO ALBERTO nato a ROMA il 20/03/1976

avverso la sentenza del 18/07/2017 del TRIBUNALE di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA

che ha concluso chiedendo

Il PG chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

udito il difensore

E' presente l'avvocato TRAMONTANO LUIGI del foro di PALERMO in difesa di:

CHIERICATO ALBERTO



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, all'esito di giudizio di opposizione a decreto penale, ha dichiarato Alberto Chiericato colpevole in ordine alla fattispecie di cui all'art. 677, comma 3 cod. pen., "perché, nella qualità di proprietario e comunque obbligato alla conservazione e alla vigilanza dell'immobile sito in Palermo, in via Gagini n.67....che minacciava rovina con pericolo per le persone, ometteva di provvedere ai lavori necessari per la rimozione del pericolo; accertato in Palermo il 14.01.2011", e pertanto, concesse gli le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 500,00 di ammenda.

1.1 Il suddetto Giudice considera comprovata la responsabilità dell'imputato sulla base degli esiti di numerosi sopralluoghi presso l'abitazione del medesimo (quello del 20/07/06 ad opera del tecnico comunale Maiorana, redattore della relazione acquisita in atti; quelli del 17/02/10 e del 30/04/10, di cui riferisce in dibattimento l'architetto Di Blanda; quello del 22/06/10 ad opera del geometra Fontana; infine, quello del 5/07/11, svolto dall' architetto Mucera, incaricato sempre dal Comune), e delle dichiarazioni dell'architetto Mucera (di cui alle s.i.t. acquisite in atti), supportate dalla nota tecnica del 4.2.2010 redatta dall'ingegnere Scaglione (documentante il pericolo di crollo anche dovuto al perdurante stillicidio per infiltrazioni dal terrazzo sovrastante), relative alla possibilità di Chiericato di ottemperare all'ordinanza di messa in sicurezza emessa dal Comune senza una collaborazione del proprietario del piano superiore.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Alberto Chiericato.

2.1. Col primo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 677, comma 3 cod. pen.. Rileva la difesa : - che il suo assistito a seguito dell'ordinanza sindacale si apprestava ad adottare le iniziative urgenti per assicurare la tenuta delle travi ammalorate del solaio puntellandolo in modo adeguato; - che, dovendosi i lavori comandati dal Sindaco essere effettuati di comune accordo con Di Palo e non essendosi raggiunto tale accordo, non si riusciva ad effettuarli; - che è fuori di ogni logica la considerazione dell'architetto Mucera, secondo cui Chiericato avrebbe potuto ottemperare alla messa in sicurezza del solaio senza la collaborazione del proprietario del piano sovrastante, prevedendo tale




messa in sicurezza la sostituzione delle travi, che coinvolgeva anche la proprietà di quest'ultimo e comunque tutti i condomini cui era destinata l'ordinanza sindacale.

La difesa comunque osserva che nel caso specifico non sia ravvisabile il reato contestato, consistente nell'omissione dei lavori necessari per rimuovere il pericolo (e non dei lavori di consolidamento e ristrutturazione dell'edificio imposti dall'ordinanza, idonei a rimuovere la causa della rovina e non solo gli effetti della stessa). Tali lavori, invero, sarebbero stati realizzati tramite puntellatura, che avrebbe consentito alle travi "ammalorate" di resistere fino all'ultimo accertamento, a distanza di cinque anni da detti lavori.

2.2. Col secondo motivo di ricorso viene eccepito vizio di motivazione *sub specie* di travisamento delle risultanze probatorie ed in particolare di erronea valutazione delle relazioni dell'ingegnere Scaglione, dell'architetto Di Blanda, del geometra Fontana e dell'architetto Mucera. Si rileva che dette relazioni non escludevano che la puntellatura avesse rimosso il pericolo di crollo, come invece affermato dalla sentenza impugnata, e non ritenevano persistente detto pericolo, limitandosi i tecnici a prendere atto delle pessime condizioni delle travi in legno del solaio, dell'esistenza della puntellatura e della mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione comandati dal Comune. La conclusione cui giunge la sentenza impugnata, nel ritenere che la puntellatura con travi in acciaio non avesse rimosso il pericolo di crollo del solaio in oggetto, sia perché non avrebbe impedito lo stillicidio delle acque piovane dal terrazzo del piano superiore non dipendente dalla negligenza di Chiericato, sia perché detto pericolo sarebbe stato confermato da tutte le relazioni tecniche, è frutto di un vistoso travisamento del dato probatorio.

2.3. Col terzo motivo si eccepisce la violazione degli artt.157, 158 e 161 cod. pen.. Si rileva che il Giudice *a quo* ha errato nel non rilevare la prescrizione del reato contestato all'atto della pronuncia. Invero, nel caso di specie la prova dell'inosservanza dell'ordinanza sindacale è offerta fino al 5 luglio 2011, data dell'ultimo sopralluogo, dovendosi ritenere quindi maturata la prescrizione il 5 luglio 2016; data fino alla quale non risultano essere intervenute sospensioni del termine massimo di cinque anni (trattandosi di contravvenzione).

Il difensore, insiste, pertanto, in via principale, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto e, in via subordinata, per prescrizione del reato.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La fattispecie di cui all'art. 677, comma 3 cod. pen., per cui si procede, è estinta per prescrizione.

Tale prescrizione non è maturata prima della pronuncia impugnata, diversamente da quanto dedotto nel terzo motivo di impugnazione, che, pertanto, risulta infondato.

Invero, nel caso di specie, in cui la contestazione del fatto è aperta ma non risulta provata una prosecuzione dell'attività illecita successiva all'emissione del decreto penale, tale emissione, in data 13.11.2012, cristallizza la condotta criminosa posta in essere. Ne consegue che il termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni, trattandosi di contravvenzione, risulta decorso, considerati il *dies a quo* appena menzionato e il periodo di sospensione per giorni 56 dal 23.5.17 al 18.7.17, alla data dell'8 gennaio 2018.

Il ricorso non è "manifestamente infondato", avuto riguardo in particolare al primo e al secondo motivo di impugnazione, laddove viene evidenziato come la mancanza di collaborazione del proprietario dell'appartamento del piano superiore e le infiltrazioni derivanti da tale appartamento possano avere inciso sulla commissione del fatto quantomeno sotto il profilo soggettivo. E ciò in conformità all'orientamento di questa Corte sull'elemento soggettivo della fattispecie di cui all' art. 677 cod. pen.. Secondo cui in tema di omissione dei lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, è, sufficiente, per andare esenti da responsabilità, intervenire sugli effetti anziché sulla causa della rovina, prevenendo la specifica situazione di pericolo indicata dalla norma incriminatrice con opere provvisorie ed urgenti oppure interdicensi, ove ciò sia possibile, l'accesso o il transito nelle zone pericolanti (Sez. 1, n. 25221 del 17/02/2012 - dep. 26/06/2012, Troise e altro, Rv. 253097 : nella specie, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata l'omissione dei lavori in base al solo dato meramente formale del mancato rilascio del certificato di eliminato pericolo da parte di professionista abilitato). E secondo cui, ai fini della configurabilità dell' elemento soggettivo nel reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, previsto dall'art. 677 cod. pen., è necessaria una volontà cosciente e libera, cui è condizionata l'imputabilità anche in riferimento al reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 42 cod. pen., e che è esclusa dalla oggettiva impossibilità di esecuzione dei lavori non



dipendente da colpa (Sez. 1, n. 34096 del 14/04/2015 - dep. 04/08/2015, Varco e altri, Rv. 264694).

2. Pertanto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2018.